VERBALE DI ACCORDO

In data 6 agosto 2026 si sono incontrate le Parti:

Per Dussmann Service S.R.L., rappresentata da Nicola Piccione e Vincenzo Tedesco

Per le OO.SS. di Categoria:

Per la FILT CGIL Nazionale rappresentata da Pasquale Gangemi

Per la FIT CISL Nazionale, rappresentata da Giorgio Ghiglione Maurizio Magistri

Per la UILTRASPORTI Nazionale, rappresentata da Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta

Per la UGL Ferrovieri Nazionale, rappresentata da Alessandro Di Lorenzo e Vittorio Di Domenico

Per la SALPAS ORSA Nazionale, rappresentata da Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza

Per la FAST CONFSAL Nazionale, rappresentata da Sabrina Mancini

Premesso che

A) Dussmann Service e le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del CCNL mobilità – attività ferroviarie, così come riportate in epigrafe, di seguito anche definite congiuntamente " le Parti", convengono che, ai fini di una migliore gestione dei rapporti di lavoro tra la società datrice di lavoro ed il personale da essa occupato, sia indispensabile promuovere e realizzare un efficiente sistema di relazioni industriali, rimuovendo le divergenze interpretative e applicative sorte nel tempo tra le Parti, migliorando tale sistema con la previsione, sia per la fase informativa che per quelle gestionali e di contrattazione, di procedure, modalità e termini con i quali le Parti intendono gestire le proprie relazioni.

B) Considerata la volontà di Dussmann di dare applicazione al CCNL mobilità – Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 e s.m.i. (d'ora in poi anche CCNL) a tutti i suoi dipendenti ai quali venga applicato tale CCNL, le Parti riconoscono e si danno atto che è indispensabile rimuovere alcune divergenze interpretative e applicative che hanno generato e generano conflitti e tensioni all'interno degli ambienti di lavoro e hanno portato e portano ad un elevato contenzioso collettivo ed individuale.

C) Le Parti intendono perseguire l'obiettivo condiviso di ridurre la conflittualità e prevenire il contenzioso giudiziale legato alla interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni del CCNL di seguito riportate.

D) indennità di turno prevista dall'art 81 del CCNL

D.1) In relazione all'Indennità di turno prevista dall'art. 81 CCNL, Dussmann Service ha sempre ritenuto che la prestazione degli addetti alla pulizia a bordo treno, sia da intendersi come prestazione unica giornaliera, o al più su turni avvicendati su due periodi di lavoro giornaliero con intervallo (turni in seconda) ai sensi dell'art. 81 lett. c).

D.2) Le OOSS hanno sempre affermato che la prestazione del personale addetto alla pulizia a bordo treno dia diritto al riconoscimento dell'indennità di turno ai sensi dell'articolo 81 comma 1 lett. b).

D.3) Conseguentemente sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso.

E) Sosta di servizio di cui all'art. 27 del CCNL e Indennità di Assenza dalla Residenza di cui all'art. 77 del CCNL

E.1) In relazione alla "sosta di servizio" e alla come definita per il personale mobile dall'art. 27 punto 2.1. lettera c), 6° alinea del CCNL e dalla conseguente applicazione dell'indennità di assenza dalla residenza come definita dall'art. 77 punto 2.1, del CCNL, Dussmann, in base alle proprie procedure e metodologie organizzative aziendali, ha considerato e considera che gli addetti alla pulizia a bordo treno da lei dipendenti, negli intervalli di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, non sono a disposizione dell'azienda e sono liberi di disporre del proprio tempo;

E.2) le OO.SS. affermano che al personale addetto alla pulizia a bordo treno in applicazione di quanto previsto all'art 77, punto 2.1, del CCNL, debba essere corrisposto un compenso economico per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro (comprese le soste di servizio e il pernotto) con gli importi orari indicati alla lettera a) attualmente euro 1,60) e lettera b) attualmente euro 2,60 dello stesso articolo;

E.3) conseguentemente sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso.

F) Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate prevista dall' art 82 punto 1 del CCNL

F.1) Dussmann ritiene che siano lavorazioni in presenza di sostanze nocive-tossiche ai sensi dell'art. 82 punto 1.1, ovvero quelle che comportano l'uso di un mezzo individuale di protezione individuale integrale da indossarsi in aggiunta e sopra i normali indumenti di lavoro, le seguenti lavorazioni svolte solo dagli addetti a lavorazioni a terra: la rimozione graffiti e disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;

F.2) per gli addetti a terra adibiti ad attività diverse da quelle di cui al punto precedente punto F.1) e per gli addetti alle pulizie a bordo treno, Dussmann ritiene che non debba essere riconosciuta l'indennità di cui all'art. 82 punto 1.1 e 1.2 del CCNL;

F.3) le OO.SS. affermano che, fatte salve le tipologie di pulizie indicate al punto F1) per le quali ai lavoratori debba essere riconosciuta l'indennità giornaliera prevista al punto 1.1 dell'art. 82 del CCNL, per tutto il restante personale addetto alle pulizie, dovendo usare per motivi di servizio prodotti detergenti, sanificanti ecc., debba essere riconosciuta l'indennità giornaliera prevista all'art 82 punto 1.2 del CCNL.

G) E' interesse comune delle Parti giungere ad una soluzione condivisa che permetta di evitare il sorgere di ulteriori controversie sui punti D), E), che precedono e favorire il componimento conciliativo delle controversie giudiziali individuali o collettive in essere o che dovessero nel frattempo sorgere.

tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

1) PREMESSE

Le premesse, che illustrano le motivazioni che hanno indotto le Parti a giungere alla stipulazione del presente Accordo, costituiscono parte integrante dello stesso.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo viene applicato a tutti gli addetti dipendenti di Dussmann, al cui rapporto di lavoro, indipendentemente dall'appalto in cui operino, venga data da Dussmann applicazione al CCNL della Mobilità/area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 e .s.m.i..

3) INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ART. 81 CCNL

3.1) Dussmann corrisponderà al personale addetto alla pulizia a bordo treno con decorrenza dal 01.08.2026 l'indennità di turno giornaliera, in conformità all'art. 81 punto 1 lett. b) del CCNL (attualmente euro 2,45), al netto di coloro che stiano già percependo tali somme.
Tale importo verrà riconosciuto anche nella retribuzione delle giornate di ferie.

3.2) Per il periodo dal 01.01.2026 al 31.07.2026 Dussmann riconoscerà retroattivamente al personale addetto alla pulizia a bordo treno, l'indennità di turno giornaliera in conformità all'art. 81 punto 1 lett. b) del CCNL (attualmente euro 2,45), corrispondendo l'importo maturato nel cedolino paga del mese di settembre 2026 (pagamento ottobre 2026), computato sui giorni di effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo sopra indicato, al netto di coloro che stiano già percependo tali somme.
Tale importo verrà riconosciuto anche nella retribuzione delle giornate di ferie.

3.3) Per il periodo retroattivo dalla data di assunzione al 31.12.2025 Dussmann riconoscerà ai lavoratori in forza addetti alla pulizia a bordo treno, un importo lordo corrispondente a un netto di euro 15,00 (Quindici/00) per ogni mese di calendario, con le modalità previste al successivo punto 8, del presente Accordo.

3.4) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno, l'importo sarà determinato in base ai valori di cui al precedente punto 3.3) per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a bordo treno.

3.5) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di indennità di turno ai sensi dell'art 81 del CCNL, anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria o abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto l'indennità di turno, per il periodo intercorrente dalla data di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria o di sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale alla data del 31.07.2026, dovrà essere erogato l'importo economico forfettario previsto al precedente punto 3.3), per ogni mese di calendario nel predetto intervallo di tempo, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.08.2026 dell'indennità di turno come previsto al precedente punto 3.1) del presente Accordo.

4) SOSTA DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 27 CCNL

4.1 Con decorrenza dal 01.08.2026 gli addetti alla pulizia a bordo treno, saranno in sosta di servizio ai sensi dell'art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea del CCNL ovvero "nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'Azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata" quindi, durante la sosta di servizio l'Azienda potrà chiedere loro di svolgere attività in corso di viaggio nel proprio perimetro di appartenenza (Alta Velocità o Divisione Regionale o Divisione Intercity giorno) anche anticipando il viaggio per il rientro, in base alle esigenze tecnico organizzative e produttive.

4.bis) INDENNITA' DI ASSENZA DALLA RESIDENZA DI CUI ALL 'ART. 77 CCNL

4 bis.1) Con decorrenza dal 01.08.2026 agli addetti alla pulizia a bordo treno Dussmann riconoscerà l'indennità di assenza dalla residenza con le modalità normative ed economiche indicate all'art. 77 punto 2.1 del CCNL ovvero, corrisponderà un importo economico per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro (comprese le soste di servizio e il pernotto), con gli importi orari indicati alle lettere a) attualmente euro 1,60) e lettera b) attualmente euro 2,60, dello stesso art. 77 punto 2.1.

4 bis.2) Con riferimento ai precedenti punti 4 e 4 bis, per il periodo retroattivo dalla data di assunzione al 31.07.2026 agli addetti alla pulizia a bordo treno verrà riconosciuto, un importo lordo corrispondente a un netto di euro 27,00 (Ventisette/00) per ogni mese di calendario, con le modalità previste al successivo punto 8, del presente Accordo.

4 bis.3) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno l'importo sarà determinato in base ai valori di cui al precedente punto 4 bis.2), per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a bordo treno.

4 bis.4) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, o abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto la sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, per il periodo intercorrente dalla data di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria o di sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale, alla data del 31.07.2026, dovrà essere erogato l'importo economico forfettario previsto al precedete punto 4 bis.2, per ogni mese di calendario nel predetto intervallo di tempo, a titolo di sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza art. 77, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.08.2026 di quanto previsto al precedente punto 4 bis.1).

5) INDENNITA' PER LAVORAZIONI IN CONDIZIONI DISAGIATE DI CUI ALL'ART. 82 CCNL

5.1) Dussmann conferma quanto in premessa al precedente punto F.1).

5.2) fatto salvo quanto al punto precedente, non essendo allo stato raggiunta alcuna intesa tra le Parti in merito all'indennità di cui all'art. 82, punto 1.2 del CCNL, sia relativamente agli operatori addetti alle lavorazioni di terra sia relativamente agli addetti che operano in corso di viaggio, ciascuna di esse resta ferma nelle proprie posizioni.

6) INDENNITA' LAVORO NOTTURNO DI CUI ALL'ART. 75 PUNTO 3

6.1) Dussmann corrisponderà al personale addetto alla pulizia a bordo treno con decorrenza dal 01.08.2026 l'indennità giornaliera per lavoro notturno, in conformità all'art. 75 punto 3 del CCNL (attualmente euro 2,80).

6.2) Per il periodo dal 01.01.2026 al 31.07.2026 Dussmann riconoscerà retroattivamente al personale addetto alla pulizia a bordo treno l'indennità giornaliera per lavoro notturno, in conformità all'art. 75 punto 3 del CCNL nella misura di euro 2,80, corrispondendo l'importo maturato nel cedolino paga del mese di settembre 2026 (pagamento ottobre 2026)., computato sui giorni di effettiva prestazione lavorativa svolti nel periodo sopra indicato.

6.3) Per il periodo retroattivo dalla data di assunzione al 31.12.2025 Dussmann riconoscerà ai lavoratori in forza addetti alla pulizia a bordo treno, un importo lordo corrispondente a un netto di euro 3,00 (tre/00) per ogni mese di calendario, con le modalità previste al successivo punto 8, del presente Accordo.

7) BUONO PASTO PERSONALE MOBILE DI CUI ALL'ART 48 PUNTO 3 COMMA 3

7.1) Dussmann corrisponderà al personale addetto alla pulizia a bordo treno con decorrenza dal 01.08.2026 un ticket buono pasto del valore indicato all'art. 16, punto 6 del CCNL (attualmente euro 7,00), in conformità all'art. 48, punto 3, comma 3 del CCNL ovvero, al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato, impegni per più di due ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6 ore.

7.2) Per il periodo dal 01.01.2026 al 31.07.2026 nel cedolino paga del mese di ottobre 2026 (competenze settembre) . Dussmann riconoscerà retroattivamente, al personale addetto alla pulizia a bordo treno, ove non già erogato, un ticket buono pasto del valore indicato all'art. 16

punto 6 del CCNL (attualmente euro 7,00), in conformità all'art. 48 punto 3, comma 3, del CCNL computato per ogni giorno in cui il periodo lavorativo programmato abbia impegnato per più di due ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, anche se la prestazione effettuata è stata inferiore alle 6 ore.

8) PAGAMENTI

8.1) Gli importi definiti con i criteri di cui ai precedenti articoli 3.3), 4 bis2), 6.3) del presente Accordo e verranno corrisposti come segue

- Il 40%-con il cedolino paga del mese di settembre 2026 (pagamento ottobre 2026).
- Il 30% con il cedolino paga del mese di ottobre 2026 (pagamento novembre 2026).
- Il 30% con il cedolino paga del mese di dicembre 2026 (pagamento gennaio 2027).

8.2) Per i lavoratori che abbiano già percepito somme in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, o abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale i termini di pagamento saranno posticipati in un'unica tranche nel mese di novembre 2026 (pagamento dicembre 2026).

9) CONTENZIOSO IN ESSERE

9.1) Le Parti convengono che gli importi definiti con i criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4 bis), 6) del presente Accordo, rappresentano adeguato ristoro in relazione a rivendicazioni avanzate in sede stragiudiziale individualmente o tramite assistenza sindacale per ottenere riconoscimento e/o pagamento di somme a titolo di indennità di turno art 81 e/o indennità di assenza dalla residenza art. 77 per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e la data del 31.07.2026

9.2) Dussmann si impegna, in caso di disponibilità da parte di lavoratori, che alla data di entrata in vigore del presente Accordo abbiano promosso e/o in essere controversie in sede giudiziale per una o più delle questioni di cui al presente Accordo, a conciliare tali controversie con previsione dell'accettazione di quanto previsto nel presente Accordo per il passato, in via transattiva, a saldo e stralcio, di somme da erogarsi a livello individuale, tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4 bis), 6) e del presente Accordo, a corrispondere un concorso alle spese legali sostenuta da tali lavoratori, da versarsi direttamente agli studi legali che hanno patrocinato le controversie per tali lavoratori secondo termini e modalità che verranno concordate nei verbali di conciliazione che verranno sottoscritti in sede giudiziale o sindacale .

10) SCIOPERO DEI PULITORI VIAGGIANTI

A decorre dalla stipula del presente accordo, durante le azioni di sciopero, il pulitore addetto al servizio di pulizia in corso di viaggio comandato dall'Azienda a svolgere le prestazioni indispensabili, previste dalla Regolamentazione provvisoria nel settore appalti e delle attività di supporto ferroviario n 04/590 deliberata dalla Commissione di Garanzia, in caso di adesione allo sciopero, il lavoratore verrà retribuito per l'intera prestazione, anche se le lavorazioni a cui è addetto sono ridotte, secondo quanto stabilito dalla citata Regolamentazione.

11) CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'

Le Parti dichiarano e riconoscono l'inscindibilità del presente accordo, le cui clausole sono da ritenersi tutte inscindibili e connesse tra loro.

L.C.S

Per Dussmann Service S.R.L.

Per la FILT CGIL Nazionale

Per la FIT CISL Nazionale

Per la UILTRASPORTI Nazionale

Per la UGL Ferrovieri Nazionale,

Per la SALPAS ORSA Nazionale

Per la Fast Confsal Nazionale